



PROTOCOLLO TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E L'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO IN MATERIA DI COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI FLUSSI TURISTICI VERSO L'ITALIA

Addì ventidue del mese di febbraio dell'anno duemilaundici, il Ministero degli Affari Esteri, rappresentato dal Vice Segretario Generale Ministro Plenipotenziario Sebastiano Cardi, e l'Agenzia Nazionale del Turismo, rappresentata dal Direttore Generale Dottor Paolo Rubini,

visti il Protocollo d'Intesa MAE-MAP-ENIT del 7 luglio 2004, che ha, tra l'altro, l'obiettivo di incrementare i flussi turistici verso l'Italia ed il flusso di investimenti diretti esteri da e verso l'Italia nel settore turistico, ed il Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento per il Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli Affari Esteri del 14 gennaio 2009, che mira a facilitare la più ampia collaborazione tra le due parti;

hanno convenuto quanto segue:

- 1. l'ENIT assicurerà, presso alcune rappresentanze diplomatico-consolari, individuate d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, servizi connessi al disbrigo di pratiche relative ai visti turistici;
- 2. tali servizi, realizzati con l'assenso e nel pieno rispetto dei poteri e delle responsabilità che incombono istituzionalmente sul capo missione, riguarderanno, ad esempio, informazioni telefoniche a privati, agenzie ed operatori turistici, fissazione di appuntamenti, traduzioni ed interpretariato, raccolta di documentazione, riconsegna dei passaporti, assistenza ai controlli sui rientri;
- 3. resta in ogni caso esclusa qualsiasi attività correlata al processo decisionale di rilascio del visto d'ingresso o comunque valutato sensibile dal punto di vista della sicurezza;
- 4. le sedi di prima applicazione del presente Protocollo sono: Ambasciate d'Italia in Mosca, Pechino e New Delhi; Consolati Generali d'Italia in Mosca, San Pietroburgo, Canton, Shangai e Mumbai;
- 5. il Ministero degli Affari Esteri provvederà a mettere a parte le Rappresentanze interessate dall'intesa in parola, affinché esse possano definire con i competenti

f

te

- responsabili ENIT le specifiche modalità di applicazione a livello locale, nonché ogni altro aspetto necessario al conseguimento delle finalità del presente Protocollo;
- 6. Il Ministero degli Affari Esteri rimborserà all'ENIT gli oneri corrispondenti ai servizi preventivamente autorizzati, nei limiti delle risorse a tal fine destinate, dal Ministero degli Affari Esteri stesso e quindi da ENIT prestati, fatto salvo comunque il congiunto intento di ridurre al minimo l'esigenza di finanziamento anticipato del costo di tali servizi per i quali l'ENIT non dovrà sostenere alcun onere;
- 7. Il presente Protocollo avrà una durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovato alle medesime condizioni in assenza di una formale disdetta di una delle Parti, che potrà essere inviata per posta elettronica certificata a ENIT (sedecentrale@cert.enit.it) ed al Ministero degli Affari Esteri (segr-co@cert.esteri.it).

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

blations lordi

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Roma, 22 febbraio 2011